

COMUNE DI CASTELFIDARDO

ALLEGATO D)

Al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

Art. 1 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

- 1.** La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Amministrazione intende affidare qualsiasi incarico di collaborazione a soggetti esterni all'ente, anche qualificabile come di tipo occasionale o coordinato e continuativo, ad eccezione dei casi di esclusione espressamente indicati all'art. 10 del presente regolamento.
- 2.** In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo e personale della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile.
- 3.** Gli incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, ricorrendone i seguenti presupposti:
 - a) a soggetti esterni all'Ente, esperti di provata competenza dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purchè non sia dipendente del Comune di Castelfidardo¹;
 - b) il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie ed oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;
 - c) nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità oggettiva di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente;
- 4.** Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 2 - Condizioni per attivare le collaborazioni

- 1.** L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, olteché ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
- 2.** L'amministrazione deve avere accertato, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata, secondo quanto indicato nell'articolo successivo, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
- 3.** Il ricorso a forme di collaborazione deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni altamente qualificate, alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo.
- 4.** Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.

¹ In tal caso trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Gli atti di impegno di spesa per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 devono essere sottoposti, a cura del responsabile assegnatario delle risorse, al preventivo controllo del collegio dei revisori dei conti (art. 1, c. 42, L. 311/2004). L'atto di impegno di spesa dovrà essere corredato del parere espresso dall'organo di revisione.

Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Responsabile del Settore competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio Settore, in grado di assicurare i medesimi risultati.

2. L'atto adottato ai sensi del comma precedente sarà trasmesso, unitamente alla relazione/dichiarazione attestante l'assenza di strutture organizzative o di professionalità interne del proprio settore o l'impossibilità oggettiva di provvedervi con le professionalità di cui dispone la propria struttura organizzativa, al Direttore generale se nominato, o al Segretario Generale affinché questi, per quanto di competenza, provveda, di norma entro i successivi dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso l'ente. In caso di riscontrata assenza di idonee professionalità interne, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.

Art. 4 - Procedura selettiva

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Settore competente.

3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
- il compenso complessivo lordo previsto;
- durata della prestazione;
- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
- b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Settore competente in ragione della peculiarità dell'incarico da conferire.

Art. 5 - Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il Responsabile del Settore competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.

2. Per tale comparazione, il Responsabile del Settore potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Art. 6 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Settore competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato, previa verifica delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 87 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.

3. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:

- a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- b) oggetto;
- c) modalità di esecuzione;
- d) responsabilità;
- e) durata e luogo della prestazione;
- f) compenso;
- g) eventuale recesso;
- h) risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) risoluzione delle controversie;
- l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore competente, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Settore competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e) incarichi relativi ad attività di docenza, formativa, di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico *curriculum* e competenza specialistica in materia;
- f) nel caso in cui la prestazione richiesta richieda un compenso non superiore a € 4.500 lordi, esclusivamente nei casi in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:
 - sia accertata ed adeguatamente motivata l'estrema urgenza della prestazione richiesta;
 - sia stata esperita una previa procedura comparativa andata deserta;
 - si tratti di unicità soggettiva della prestazione.

(lettera f così modificata con atto G.C. 208 del 4/11/2010)

Art. 8 – Programmazione annuale degli incarichi - limiti massimi di spesa annuale

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelli esclusi di cui all'articolo 10, possono essere conferiti nell'ambito di atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale, che definisca i seguenti elementi essenziali:

- tipologia dell'incarico;
- motivazioni generali;
- durata;
- coerenza della spesa con i limiti posti dal presente regolamento.

2. Restano in ogni caso di competenza dei Responsabili del Settore che intendano affidare gli incarichi le verifiche istruttorie e le valutazioni concrete circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni necessari per procedere legittimamente all'affidamento dell'incarico.

3. Il limite massimo della spesa annuale per l'affidamento degli incarichi esterni disciplinati dal presente regolamento è determinato nell'ambito del bilancio di previsione dell'ente.

4. In occasione dell'approvazione del conto consuntivo, nella documentazione a disposizione del Consiglio Comunale dovrà essere indicato l'ammontare della spesa sostenuta per gli incarichi e le consulenze di cui al presente regolamento.

Art. 9 – Adempimenti successivi al conferimento dell'incarico

1. Il Responsabile del Settore competente all'affidamento dell'incarico è tenuto ad assicurare, contestualmente all'affidamento dell'incarico, la pubblicazione sul sito internet dell'ente dei seguenti elementi essenziali dell'incarico conferito:

- nominativo;
- oggetto;
- durata;
- compenso.

2. Il medesimo Responsabile è altresì tenuto a comunicare alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo – gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di importo superiore a 5.000 euro al netto di iva e di eventuali oneri contributivi (art. 1, c. 173 L. 266/2005).

3. Al Settore Segreteria – Affari Generali è attribuita la competenza a trasmettere semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, unitamente ai dati richiesti dalla vigente normativa, previa acquisizione delle relative attestazioni da parte del Responsabile del Settore di riferimento (art. 53 D. Lgs. 165/2001)

Art. 10 – Verifica delle prestazioni e liquidazione delle competenze

1. Il responsabile di settore che ha affidato l'incarico dovrà provvedere a svolgere opportune verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni richieste ed il raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. All'atto della liquidazione delle competenze il responsabile dovrà attestare, oltre agli elementi formali previsti dall'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, anche l'effettivo svolgimento della prestazione da parte del professionista incaricato nonché il raggiungimento degli obiettivi programmati in sede di conferimento dell'incarico.

Art. 11 – Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente disciplina regolamentare e soggetti a specifica disciplina di settore, ad eccezione degli adempimenti previsti dall'art. 9, c. 1:

- a. gli incarichi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria (artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006) ed in generale tutti gli incarichi relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture previsti e disciplinati dal D. Lgs. 163/2006;;

- b. gli incarichi esterni conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, c. 6-*quater* D. Lgs. 165/2001);
- c. gli incarichi esterni conferiti ai componenti degli organismi operanti per le finalità di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 7, c. 6-*quater* D. Lgs. 165/2001);
- d. gli incarichi conferiti ai legali per il patrocinio e l'assistenza giudiziaria dell'ente nelle varie fasi e nei vari gradi del giudizio (anche in considerazione del fatto che l'ente è privo di un proprio servizio legale);
- e. incarichi di collaborazione relativi ad espletamento di attività e rilevazioni statistiche svolte per conto dell'ISTAT, ai sensi della D.Lgs. 322/1989, per le quali l'ente riceve un rimborso di somme che vengono successivamente rigirate agli incaricati delle rilevazioni. In tali casi è fatto comunque salvo lo svolgimento di adeguata procedura selettiva e gli adempimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 12 – Obblighi delle società "in house"

1. Le società alle quali il Comune di Castelfidardo ha affidato direttamente la gestione di servizi pubblici locali (cd. "in house") hanno l'obbligo di adeguarsi ai principi e criteri fissati dalle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, nonché a quelli previsti dal presente regolamento.

2. Al fine dello svolgimento del "controllo analogo" previsto dall'art. 113, c. 5 lett, c) del D.Lgs. 267/2000 le società di cui al c. 1 trasmettono al Comune di Castelfidardo, entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo, un elenco degli incarichi di collaborazione conferiti nell'anno precedente, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- nominativo
- oggetto della prestazione
- durata
- compenso
- modalità di scelta del soggetto incaricato